



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0014633 P-4.22.25
del 21/12/2016



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturale e del Turismo
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e
l'Editoria

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una *Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici – COM(2016) 758.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

Prot. n. 19045

01.08.01/11

Roma, 21-12-2016

Presidenza del Consiglio
Dipartimento per le politiche europee
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE
infoparlamentare@governo.it

p. c.

Gabinetto dell'On.le Ministro

Ufficio Legislativo

Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali

OGGETTO: Relazione ai sensi della Legge n. 234 del 2012 - Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici - COM(2016) 758.

Con riferimento alle valutazioni, richieste ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a), della L. 234/2012, (principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità) si evidenzia che la proposta di Direttiva ha come base giuridica l'art. 113 del TFUE, norma che attribuisce al Consiglio - con procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale - la competenza ad adottare disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.

La proposta in esame modifica la direttiva IVA vigente nella parte in cui vieta agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica ("pubblicazioni elettroniche") le stesse aliquote IVA applicate alle pubblicazioni stampate. La proposta quindi afferisce ad un settore già disciplinato dalla normativa UE e può essere modificato solo dal diritto dell'Unione. In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia UE nelle sentenze C-479/13 e C-502/13 del marzo 2015.

Da evidenziare che la fissazione delle aliquote e la limitazione delle aliquote ridotte sono di competenza degli Stati membri, la proposta del Consiglio mira ad eliminare le restrizioni nella fissazione delle aliquote per le pubblicazioni elettroniche. Pertanto la proposta di direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato.



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

In merito alle valutazioni richieste ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), della L. 234/2012 (valutazione complessiva del progetto), si rileva che la proposta consente di porre fine ad una disuguaglianza di trattamento tra pubblicazioni stampate e pubblicazioni elettroniche in considerazione del fatto che entrambe offrono al lettore lo stesso tipo di contenuto, indipendentemente dal supporto sul quale esse sono fissate. Tale disparità non sembra più giustificabile in un'economia digitale e nell'ambito di un'imposizione ormai fondata sul principio di destinazione (tassazione nel luogo di residenza del destinatario). L'attuazione di tale principio su tutti i servizi forniti per via elettronica scongiura definitivamente il pericolo di distorsioni della concorrenza dovute all'applicazione di aliquote inferiori a quelle ordinarie.

In merito agli aspetti di cui alla lettera c) dell' art. 6, comma 4, della L. 234/2012 (l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale e sulle attività dei cittadini e delle imprese), è necessario evidenziare che la proposta intende raggiungere un obiettivo specifico: consentire agli Stati membri di allineare le aliquote IVA applicate alle pubblicazioni elettroniche a quelle previste per le pubblicazioni a stampa. Questo obiettivo costituisce un primo passo verso la futura revisione del regime IVA che la Commissione europea intende portare avanti nel corso del 2017.

La modifica proposta alla direttiva IVA tiene conto del fatto che alcuni Stati membri hanno già introdotto delle deroghe e applicano aliquote super-ridotte (inferiori al 5%) e aliquote-zero ad alcune pubblicazioni stampate. La possibilità di applicare queste aliquote è ora accordata a tutti gli Stati membri e parimenti viene consentito loro di allineare le aliquote sulle pubblicazioni elettroniche a quelle vigenti per le pubblicazioni stampate. La fissazione delle aliquote e la limitazione delle aliquote ridotte sono e restano di competenza degli Stati membri.

Ovviamente la riduzione delle aliquote IVA applicate alle pubblicazioni elettroniche porterà a una diminuzione del gettito IVA nell'UE. La Commissione ha valutato che se tutti gli Stati membri applicassero alle pubblicazioni elettroniche le stesse aliquote attualmente vigenti per le pubblicazioni stampate, la perdita di gettito IVA potrebbe ammontare ad un massimo di 4,7 miliardi di EUR all'anno, che costituisce circa lo 0.5% del gettito totale nei 28 Stati membri.

In Italia non si presume vi saranno cambiamenti viste le modifiche introdotte con la Legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190) e 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208).

In merito all'impatto sulle imprese del settore editoriale, costituite per la maggior parte da PMI, le aliquote IVA più basse comportano un aumento della redditività. Inoltre, il livello di sostituzione delle pubblicazioni stampate con le pubblicazioni elettroniche porterà il settore della stampa e della vendita al dettaglio ad attuare strategie (in molti casi già avviate) per far fronte alle sfide imposte dal mercato digitale.

h



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Segretariato Generale
Servizio I

In merito all'impatto sui consumatori, la valutazione d'impatto della Commissione europea rileva che il taglio dell'IVA non si traduce necessariamente in prezzi più bassi, infatti, alcune aziende potrebbero scegliere di mantenere i prezzi finali di vendita costanti. Il livello del trasferimento di un qualsiasi taglio IVA sui prezzi, a beneficio dei consumatori, generalmente dipende da diversi fattori e potrebbe essere diverso da un tipo di pubblicazione elettronica all'altro. Spesso gli editori fissano i prezzi in base alla "disponibilità a pagare" dei consumatori: nel complesso, nel caso in cui l'elasticità della domanda è bassa (ad esempio, perché i lettori vogliono leggere una pubblicazione specifica) il grado di trasferimento del taglio dell'IVA sul prezzo del prodotto sarà più limitato, e viceversa.

| Disposizione del progetto di atto legislativo dell'UE | Normativa nazionale vigente norma primaria | |
|---|--|--|
| <p>Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici - COM(2016) 758.</p> | <p><u>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</u> <u>Tabella A, parte II, numero 18</u> <i>"giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica"</i></p> | <p>aliquota 4%</p> |
| <p><u>Modifiche introdotte alla Direttiva 2006/112/CE:</u></p> <p>All'articolo 98, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: <i>"Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, ad eccezione di quelli che rientrano nell'allegato III, punto 6)".</i></p> | <p><u>Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 667:</u></p> <p><i>"Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".</i></p> | <p>aliquota 4% estesa agli e-book</p> |
| <p>All'articolo 99 è aggiunto il seguente parag. 3: <i>"In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto nel presente articolo o possono accordare esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente ai beni e ai servizi di cui all'allegato III, punto 6)."</i></p> | <p><u>Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 637:</u></p> | <p>aliquota 4% estesa a giornali e periodici online.</p> |

h



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*
Segretariato Generale
Servizio I

| | | |
|---|--|--|
| <p>Nell'allegato III, il punto 6 è sostituito dal seguente: "fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video;"</p> | <p><i>"All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) la parola: «libri» è sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici»; b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN»".</p> | <p>In merito all'esclusione di "pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video" gli Stati membri hanno la facoltà di precisare il termine "essenzialmente" nel loro diritto nazionale sull'IVA. Ciò consente di applicare, e nel caso italiano di continuare ad applicare, un'aliquota ridotta agli audiolibri, nonché agli audio giornali e audio periodici per ipovedenti.</p> |
|---|--|--|

Il Direttore del Servizio
Arch. Maria Grazia Bellisario